



MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DELLE IMPRESE

[Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - (in Gazz. Uff., 19 giugno 2001 n. 140) e successive modifiche ed integrazioni]

*approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Skira Editore S.p.A.
nella riunione del 6 giugno 2018*



INDICE

PARTE GENERALE

PREMESSA	Pag. 7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 – SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI	Pag. 7
1.1. Responsabilità diretta della società per illeciti penali	
1.2. I reati	
1.3. Le sanzioni	
	Pag. 23
2. ESONERO DI RESPONSABILITA’	
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA’ SKIRA EDITORE S.P.A.	Pag. 25
4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	Pag. 25
4.1. Struttura del Modello	
4.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori	
4.3. Regole per l’approvazione del Modello e per il suo aggiornamento	
5. I PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI CITATI AL PAR. 1.2 E CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA’ SKIRA EDITORE S.P.A.	Pag. 28
6. L’ORGANO INTERNO DI VIGILANZA (O.d.V.)	Pag. 29
6.1. Identificazione dell’O.d.V.	

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- 6.2. Regolamento dell'O.d.V.
- 6.3. Autonomia operativa e finanziaria dell'O.d.V.
- 6.4. Compiti dell'O.d.V.
- 6.5. Attività e Reporting dell'O.d.V.
- 6.6. Verifiche periodiche
- 6.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI **Pag. 35**

- 7.1. Comunicazione
- 7.2. Formazione

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE **Pag. 37**

- 8.1. Principi generali
- 8.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati
- 8.3. Misure nei confronti dei Dirigenti
- 8.4. Misure nei confronti degli Amministratori
- 8.5. Misure nei confronti dei Sindaci
- 8.6. Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori

9. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE **Pag. 40**

PARTE SPECIALE N. 1 - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N. 1	Pag. 42
2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA P.A.	Pag. 42
3. I PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	Pag. 47
4. LE REGOLE GENERALI	Pag. 47
4.1. Il sistema in linea generale	
4.2. Principi generali di comportamento	
5. LE PROCEDURE SPECIFICHE	Pag. 49
6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.	Pag. 52

PARTE SPECIALE N. 2 - REATI SOCIETARI

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.2	Pag. 54
2. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D. LGS 231/2001)	Pag. 54
3. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	Pag. 60
4. LE REGOLE GENERALI	Pag. 61
4.1. Il sistema in linea generale	
4.2. Principi generali di comportamento	



5. LE PROCEDURE SPECIFICHE **Pag. 64**

5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (quali, a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.)

5.2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Skira

5.3. Operazioni relative al capitale sociale

5.4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V. **Pag. 66**

**PARTE SPECIALE N. 3 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO**

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N. 3 **Pag. 69**

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 300 DEL D. LGS 81/2008 **Pag. 69**

3. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO **Pag. 71**

4. LE REGOLE GENERALI **Pag. 72**

4.1. Il sistema in linea generale

4.2. Principi generali di comportamento

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



5. LE PROCEDURE SPECIFICHE **Pag. 77**

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V. **Pag. 88**

**PARTE SPECIALE N. 4 - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE**

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N. 4 **Pag. 90**

**2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25
NOVIES DEL D.LGS. 231/2001** **Pag. 90**

**3. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN
MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE** **Pag. 93**

4. LE REGOLE GENERALI **Pag. 93**

4.1. Il sistema in linea generale

4.2. Principi generali di comportamento

5. I CONTROLLI DELL'O.d.V. **Pag. 94**



PARTE GENERALE



PREMESSA

La società Skira Editore S.p.A. (appresso Skira e/o Società), con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società per taluni reati, introdotta con il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e successive modifiche e integrazioni (per brevità d.lgs. 231/2001), procede all’aggiornamento del proprio Modello di organizzazione, di gestione e di controllo.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (appresso, per brevità, il Modello) che rappresenta un aggiornamento di quello adottato con delibera del dicembre 2017 sarà proposto per l’approvazione con delibera del prossimo Consiglio di amministrazione del 6 giugno 2018.

Il Modello si ispira alle “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*” approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, nel rispetto dei principi e delle regole sostanziali sanciti dal Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione di Skira in data 5 maggio 2005.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI.

1.1. Responsabilità diretta della società per illeciti penali.

Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da parte [(art. 5, comma 1, lett. a)] di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti apicali), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali di fatto) ovvero [(art. 5, comma 1, lett. b)] da

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità della società è diretta e trova il suo sostanziale fondamento in una “colpa nell’organizzazione” ascrivibile alla società stessa, ovvero alla struttura gestionale e di controllo che non sono state idonee a prevenire la commissione dei reati realizzati da uno dei soggetti normativamente indicati. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella personale della persona fisica che ha commesso il reato. Con la comminatoria di sanzioni applicabili direttamente alla persona giuridica il legislatore ha, fra l’altro, inteso perseguire uno scopo di prevenzione dei reati: per andare esente dalle conseguenze sanzionatorie previste dal d. lgs. 231/2001 nel caso di reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse, l’ente deve dimostrare di disporre di un sistema organizzativo, gestionale e di controllo idoneo a prevenire i reati commessi (o, più esattamente, comportamenti prodromici alla realizzazione di reati). Tale sistema - schematicamente delineato dallo stesso d.lgs. 231/2001 - è definito “Modello di organizzazione, di gestione e di controllo”. Nel caso che il reato sia stato posto in essere da un soggetto sottoposto all’altrui direzione o controllo, il criterio di ascrizione della responsabilità all’ente consiste nella circostanza che “la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di controllo” (art. 7, comma 1), mentre per l’ipotesi in cui ad essere autore del reato è un soggetto apicale, l’esonero della responsabilità diretta dell’ente dipende, oltre dall’adeguatezza e dall’efficienza del modello organizzativo adottato e dalla corretta attività dell’organismo di vigilanza, dalla circostanza che il fatto sia stato posto in essere dai soggetti apicali “eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”. I reati, la realizzazione dei quali importa la responsabilità diretta dell’ente, sono tassativamente elencati nel d.lgs. 231/2001. Considerando l’attività di Skira, le fattispecie di maggiore interesse sono quelle dei reati riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e i delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



Infine si segnala che ad integrare la fattispecie da cui deriva la responsabilità diretta dell'ente è sufficiente che il soggetto abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, non essendo necessario che l'interesse o il vantaggio siano concretamente conseguiti dall'ente medesimo.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24, 25 d.lgs. 231/2001)
- b) i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001);
- c) i delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* d.lgs. 231/2001)¹;
- d) i reati di concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25 d.lgs. 231/2001);
- e) i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* d.lgs. 231/2001)²;
- f) i delitti contro l'industria e contro il commercio (art. 25 *bis-1* d.lgs. 231/2001)³;
- g) alcune fattispecie di reati in materia societaria (art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001);
- h) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* d.lgs. 231/2001);
- i) i reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinqüies* d.lgs. 231/2001);
- j) i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001)
- k) i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1 d.lgs. 231/2001);

¹ Articolo inserito dalla l. 15 luglio 2009 n.94

²Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 novembre 2001, n. 409 e dall'art. 15 l. 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (per brevità anche l. n. 99/2009).

³ Articolo inserito dall'art. 15 l. n. 99/2009.



- l) i reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni unite contro il crimine organizzato (art. 10 l. 16 marzo 2006 n. 146);
- m) i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001);
- n) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001);
- o) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* d.lgs. 231/2001)⁴;
- p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *novies* d.lgs. 231/2001)⁵;
- q) i reati in materia di assunzione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 *duodecies* d.lgs. 231/2001)⁶;
- r) delitti contro la persona: razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* d.lgs. 231/2001)⁷.

1.2. I reati

1.2.1. I reati da cui discende la responsabilità diretta della società attinenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

- a) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- b) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n 1 c.p.);
- c) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- d) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- e) corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

⁴ Articolo inserito dall'art. 15 l. n. 99/2009.

⁵ Articolo inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 2009 n. 116.

⁶ Articolo inserito d.lgs 109/2012 e modificato l. 17.10.2017 n. 161

⁷ Articolo inserito dalla l. 20 novembre 2017 n. 167 e modificato dal d.lgs 21/2018



- f) corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- g) corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- h) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 c.p. e 321 c.p.);
- i) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- j) concussione (art. 317 c.p.);
- k) malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- l) peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- m) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

Per una analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N.1.

1.2.2. I reati previsti ai sensi della l. 18 marzo 2008 n. 48 sulla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

Tale legge ha comportato l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’art. 24 bis dei seguenti reati:

- a) falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);



- f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- l) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- m) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

In riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell'attività svolta, ritiene le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se su di esse verrà svolta un'attività di verifica costante.

1.2.3. Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata introdotti con la l. 15 luglio 2009 n. 94 essi sono i seguenti:

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - b) associazione di tipo mafioso (art.416 *bis* c.p.);
 - c) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - d) sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - e) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato e traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) numero 5, c.p.p.).

In merito ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell'attività svolta, considera le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se su di esse verrà comunque svolta un'attività di verifica costante.



1.2.4. I reati previsti dalla l. 23 novembre 2001 n. 409 recante le "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro" e successive modifiche (art. 25 bis d.lgs. 231/2001)⁸, sono i seguenti:

- a) falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- f) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- g) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- h) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- i) contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)⁹;
- l) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)¹⁰

⁸ L'art. 15 l. 23 luglio 2009 ha modificato l'art. 25 bis d.lgs. 231/2001 rivedendo le sanzioni pecuniarie e introducendo fra i reati di cui al d.lgs. 231/2001 quelli previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.

⁹ Articolo inserito dall'art. 15 l. 23 luglio 2009. Secondo l'articolo 473 "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per l'ente collettivo si applicano le sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e le sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, fino ad un anno d.lgs. 231/2001.

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



Con riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell'attività svolta, ritiene le fattispecie difficilmente ipotizzabili; verrà comunque svolta un'attività di verifica costante.

1.2.5. Relativamente ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001)¹¹, essi sono i seguenti:

- a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- c) frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Con riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell'attività svolta, ritiene le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se si riserva di svolgere un'attività di verifica costante.

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 15 l. 23 luglio 2009. Secondo l'articolo 474 "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Per l'ente collettivo si applicano le sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e le sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, fino ad un anno d.lgs. 231/2001.

¹¹ Articolo inserito dall'art. 15 l. 23 luglio 2009. Per tali delitti si applicano sanzioni pecuniarie fino a 500 quote ma non sanzioni interdittive. Per i delitti di cui agli artt. 513 bis c.p. e 514 c.p. si applicano sanzioni pecuniarie fino ad ottocento quote e sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001.



1.2.6. I reati c.d. societari da cui discende la responsabilità diretta della società (art. 25 ter d.lgs. 231/2001)¹² sono i seguenti:

- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- b) false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- c) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della società di revisione legale (art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39);
- d) impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- e) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- f) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- g) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- h) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- i) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- l) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- m) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- n) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- o) aggio (art. 2637 c.c.);
- p) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- q) corruzione tra privati (art. 2635, co. 3°, c.c.)¹³;

¹² Il d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati” ha abrogato l'art. 2624 c.c. e modificato l'art. 2625 c.c. senza effettuare il coordinamento con l'art. 25 ter del d.lgs. 231. Sul punto si rinvia alla Relazione dell'O.d.V. del 28.07.2010 per un approfondimento.

¹³ A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 38 recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. è stato riformulato nel seguente modo L'art. 2635 c.c nella nuova formulazione con in corsivo le parti modificate dispone che “1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società' o enti privati*



r) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 ter c.c.)¹⁴.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N. 3

1.2.7. I reati previsti ai sensi della l. 14 gennaio 2003 n. 7 relativa alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. Tale legge ha comportato l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’articolo 25 *quater*, ovvero dei “*Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico*”, quali ad esempio:

a) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270 *bis* c.p.);

che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte”.

¹⁴ Tale delitto è stato anch'esso introdotto a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 38. L'art. 2635 bis c.c. dispone che: “1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- b) associazioni con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 *ter* c.p.);
- c) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quarter* c.p.);
- d) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqüies* c.p.);
- e) condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- f) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- g) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- h) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.)
- i) istigazione a delinquere (art. 414 c.p.).

Con riferimento ai reati di cui sopra, la Società, alla luce dell'attività svolta, ha ritenuto le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se per prevenirne la commissione da essi verrà comunque svolta un'attività di verifica costante.

1.2.8. I reati previsti ai sensi della l. 11 agosto 2003 n. 228 relativa alle “Misure contro la tratta di persone”. Tale legge ha comportato l'inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell'art. 25 *quinqüies* e dei seguenti reati:

- a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- b) prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- c) pornografia minorile (artt. 600 *ter* c.p.);
- d) detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- e) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqüies* c.p.);
- f) tratta di persone (art. 601 c.p.);
- g) acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

In riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell'attività svolta, considera le fattispecie difficilmente ipotizzabili; verrà comunque svolta un'attività di verifica costante.



1.2.9. Con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001) essi sono i seguenti:

- a) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche);
- b) manipolazione del mercato (art. 185 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche).

Per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 187 *ter* d.lgs. 58/1998), l'art. 187 *quinquies* del d.lgs. 58/1998 stabilisce la responsabilità diretta dell'ente.

In riferimento ai reati di cui sopra, Skira , alla luce dell'attività svolta, considera le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se su di esse verrà comunque svolta un'attività di verifica costante.

1.2.10. I reati previsti dalla l. 9 gennaio 2006 n. 7 recante le “Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”. Tale legge ha comportato l'inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell'art. 25 *quater*, punto1 (art. 583 *bis* c.p.).

In riferimento ai reati di cui sopra, Skira , alla luce dell'attività svolta, ritiene le fattispecie difficilmente ipotizzabili; verrà comunque svolta un'attività di verifica costante.

1.2.11. I reati transnazionali disciplinati dalla l. 16 marzo 2006 n. 146 relativa alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”¹⁵

¹⁵ Si considera “reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della



I reati sono i seguenti:

- a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.); per tale reato è stato introdotto l'art. 25 *novies* d.lgs 231/2001)¹⁶;
- b) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- e) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 sull'“*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*”);
- f) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo al “*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*” e successive integrazioni e modifiche);
- g) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e successive integrazioni e modifiche).

Con riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell'attività svolta, ritiene le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se la Società si riserva un'attività di verifica costante.

sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

¹⁶ L'articolo 4 della l. del 3 agosto 2009 n. 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009) ha introdotto l'art. 25 *novies* d.lgs 231/2001. Per tale reato la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote.



1.2.12. I reati disciplinati dalla l. 3 agosto 2007 n. 123 concernente le “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa” e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal d.l. del 9 aprile 2008 n. 81 sull’“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale normativa ha comportato l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’art. 25 *septies* e dunque dei seguenti reati:

a) omicidio colposo (art. 589 c.p.);

b) lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Per una analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N. 3.

1.2.13. I reati previsti ai sensi del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231 sull’“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. Tale decreto legislativo ha comportato l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’art. 25 *octies*, ovvero dei seguenti reati:

a) ricettazione (art. 648 c.p.);

b) riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);

c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648 *ter* c.p.).

d) autoriciclaggio (648-ter 1). A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 186 del 15 dicembre 2014 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, l’articolo 25-*octies* del decreto legislativo n. 231/2001 è modificato nel seguente modo: a) al comma 1, le parole: “e 648-ter” sono sostituite

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



dalle seguenti “648-ter e 648-ter. 1”); b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “nonché auto riciclaggio”. Dunque la nuova versione dell’art. 25-octies è la seguente: “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio. 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”

Con riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell’attività svolta, considera le fattispecie difficilmente ipotizzabili; verrà comunque svolta un’attività di verifica costante.

1.2.14 I delitti in materia di violazione del diritto d’autore sono stati introdotti dalla l. del 23 luglio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha comportato l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’art. 25 novies. I reati sono i seguenti:

- a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 l. 633/1941, comma 1, lett. a) *bis*);
- b) i reati di cui al precedente punto ove commessi su un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore (art. 171 l. 633/1941, comma 3);

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



c) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* l. 633/1941, comma 1);

d) abusiva riproduzione, trasferimento, al fine di trarne profitto, su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 *bis* l. 633/1941, comma 2);

e) abusiva duplicazione, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati) destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* l. 633/1941

f) mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* l. 633/1941);

g) fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica e sia digitale (art. 171 *octies* l. 633/1941).

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N. 4.



1.2.15. I reati in materia di impiego di lavoratori irregolari sono stati inseriti dal d.lgs. del 25 luglio 1998 n.286 “Testo unico sull’immigrazione” e ha comportato l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’art. 25 duodecies. I reati consistono nell’occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno; il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. Con riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell’attività svolta, ritiene le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se la Società si riserva un’attività di verifica costante.

1.2.16 I delitti contro la persona di cui all’art. 604 bis cp sulla propaganda, istigazione e incitamento a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (razzismo e xenofobia) sono stati inseriti dall’art. 2 del D. Lgs. 01.03./018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103” con decorrenza dal 06.04.2018¹⁷. Tale novità legislativa ha comportato l’inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell’art. 25 terdecies¹⁸.

¹⁷ Art. 604 bis cpc - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

¹⁸ Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all’articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del



Con riferimento ai reati di cui sopra, Skira, alla luce dell'attività svolta, ritiene le fattispecie difficilmente ipotizzabili anche se la Società si riserva un'attività di verifica costante.

1.3 Le sanzioni

Per tutti gli illeciti è sempre prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; per i reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater*, punto 1, 25 *septies* e 25 *octies* del d.lgs. 231/2001, per taluni dei reati di cui agli artt. 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *novies*, 25 *ter*, 25 *duodecies* e di quelli transnazionali indicati dalla l. 16 marzo 2006 n. 146 ed in alcune casistiche previste dall'art. 25 *octies* possono essere applicate anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione dall'ottenimento di finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale sospensione di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per giungere nei casi estremi addirittura all'interdizione dall'esercizio dell'attività, con la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima. L'ultimo comma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato, confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

La pubblicazione della sentenza può affiancarsi, a discrezione del Giudice, alla sanzione di natura interdittiva ed è effettuata a spese della Società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della Società.

2. ESONERO DI RESPONSABILITA'

decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



L'articolo 6 del d.lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esclusione della responsabilità diretta dell'ente qualora il reato sia stato commesso dalla persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo). La causa di esclusione della responsabilità è integrata se *"l'ente (...) prova che"*:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato ad un organo interno (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non è stato omesso il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- c) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- d) prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;



- f) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- g) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

In concreto, la Società, per potere essere esonerata dalla responsabilità diretta deve:

- a) dotarsi di un Codice Etico che stabilisca, fra l'altro, principi di comportamento tali da prevenire comportamenti prodromici alla commissione dei reati previsti come reati-presupposto dal d.lgs. 231/2001;
- b) definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare la separazione e segregazione tra funzioni di gestione e di controllo, di conformare ai principi del Codice Etico l'attività gestionale e di controllare la correttezza dei comportamenti;
- c) formalizzare procedure aziendali (manuali ed informatiche) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "*segregazione dei compiti*" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio, sicché decisiva appare la distinzione e la separatezza tra funzioni gestionali e funzioni di controllo;
- d) assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- e) comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti idonei a prevenire comportamenti prodromici alla commissione di illeciti e ad impedire la commissione di illeciti;
- f) prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- g) costituire un Organismo di Vigilanza:
 - i) caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza;
 - ii) i cui componenti abbiano la professionalità necessaria per potere svolgere l'attività richiesta;

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- iii) che valuti l'adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento;
- iv) che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SKIRA EDITORE S.P.A.

Skira, in coerenza con i principi etici e di *governance* ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso aggiornare il proprio Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra menzionata al punto 1 [in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a) del d.lgs 231/2001].

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non soltanto costituisce il requisito perché la Società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pone anche come integrazione delle regole di *Corporate Governance*.

Il Modello sarà suscettibile di eventuali modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con le quali è stato approvato.

Il Collegio Sindacale di Skira ha preso atto del Modello, prevedendo la formalizzazione del proprio impegno ad osservarlo con il primo verbale.

4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

4.1. Struttura del Modello

Il Modello intende uniformare il sistema aziendale di prevenzione e gestione dei rischi alle disposizioni del d.lgs 231/2001.

Il Modello è costituito da una **Parte generale** e da alcune **Parti speciali**, relative ciascuna alle categorie di reati contemplate nel decreto:

la **Parte Speciale N. 1** si riferisce ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25 d.lgs. 231/2001);



la **Parte Speciale N. 2** si riferisce ai “reati societari” (tipologie di reato contemplate nell’articolo 25 *ter* d.lgs. 231/2001);

la **Parte Speciale N. 3** si riferisce ai reati commessi in violazione alle norme antinfortunistiche e alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (tipologie di reato disciplinate dall’articolo 25 *septies* d.lgs. 231/2001);

la **Parte Speciale N. 4** si riferisce ai “delitti in materia di diritto d’autore” (tipologie di reato contemplate nell’articolo 25 *novies* d.lgs. 231/2001).

4.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive ed ex post) che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono fare acquisire ai soggetti (componenti gli Organi Sociali, Dipendenti, Partner a vario titolo, Fornitori ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell’interesse della Società, la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati o di illeciti amministrativi, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale o amministrativo, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di Skira, anche quando apparentemente quest’ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l’ulteriore consapevolezza che la commissione del reato o dell’illecito amministrativo comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni di tipo interno, disciplinare o di altra natura.

Il rispetto delle procedure e delle regole di organizzazione, gestione e controllo costituisce canone non flessibile, volto tra l’altro a prevenire comportamenti irregolari e potenzialmente prodromici alla commissione di reati o di illeciti amministrativi.

Sotto un altro profilo, Skira, grazie ad un costante monitoraggio dell’attività aziendale ed alla possibilità di reagire tempestivamente, si pone in condizione di prevenire la

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



commissione dei reati e/o di irrogare agli autori le sanzioni che si renderanno opportune. Fondamentali appaiono a tal fine i compiti affidati all'Organo di Vigilanza, deputato a svolgere il controllo sull'operato delle persone nell'ambito dei Processi Sensibili.

4.3 Regole per l'approvazione del Modello e per il suo aggiornamento

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 si compone delle seguenti parti:

- a) Parte Generale
- b) Parte Speciale N. 1
- c) Parte Speciale N. 2
- d) Parte Speciale N. 3
- e) Parte Speciale N. 4

Poiché il Modello, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. 231/2001 deve essere un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.

A tal proposito, si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie - per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi - modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CITATI AL PAR. 1.2 E CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' SKIRA EDITORE S.P.A.

La mappatura delle attività e dei rischi, attività svolta in maniera continuativa dalla Società, che ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili, è effettuata attraverso:

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- a) l'individuazione delle tipologie di reato e di illecito amministrativo nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- b) l'individuazione, attraverso la mappatura delle attività, dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali reati e illeciti amministrativi potrebbero essere commessi (Processi Sensibili);
- c) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare (“*gap analysis*”);
- d) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti ed interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture.

Per quanto attiene i reati contro la Pubblica Amministrazione (per brevità P.A), i Processi Sensibili si riferiscono principalmente alle domande di licenze e di concessioni, alle richieste di agevolazioni di qualsiasi natura - quali ad esempio le domande di finanziamenti agevolati - ai contratti con pubbliche amministrazioni od enti locali, alle assunzioni obbligatorie, ai rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, alla tutela dell'ambiente, al ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società.

Per quanto attiene i reati societari, i Processi Sensibili sono principalmente relativi alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato, relazioni sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché quelli riguardanti operazioni sul capitale, distribuzione di utili, operazioni di fusione o scissione, riassetti di natura organizzativa e predisposizione delle condizioni e dei tempi di pagamento e degli sconti.

Relativamente ai reati relativi alla sicurezza sul lavoro, i Processi Sensibili sono principalmente relativi alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e impianti, attrezzature e arredi della Società o in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio, alle attività di sorveglianza e di gestione dei servizi generali, alle attività lavorative con utilizzo di videoterminali ed all'accesso, transito o

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



permanenza nei locali stessi da parte del personale e/o di soggetti esterni ed ai trasferimenti del personale (ad esempio tra gli stabilimenti) e al trasporto di persone e/o materiali.

Per quanto attiene ai delitti sul diritto d'autore, i Processi Sensibili sono principalmente relativi alle attività di riproduzione di materiale audio/video, immagini o altri contenuti protetti dal diritto d'autore, a quelle di produzione e di immissione in un sistema di reti telematiche, e con connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, nonché alle attività di duplicazione del software, a quelle di gestione di banche dati.

6. L'ORGANO INTERNO DI VIGILANZA (O.d.V.)

6.1. Identificazione dell'O.d.V.

L'O.d.V. di Skira - deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 [(art. 6, comma 1, lettera b)], a vigilare sull'efficacia, sull'aggiornamento, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello - è stato individuato in un organismo plurisoggettivo, composto da 2 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Regolamento dell'O.d.V.

In relazione agli aspetti concernenti i meccanismi di nomina e revoca dei componenti l'Organismo di Vigilanza, la durata in carica, la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza stesso ha emanato un proprio regolamento a disciplina di tali aspetti.

6.3 Autonomia operativa e finanziaria dell'O.d.V.

Al fine di attribuire effettiva autonomia e capacità di azione all'Organismo di Vigilanza, la Società ha previsto che nel Modello di organizzazione, gestione e controllo sia esplicitamente e specificamente previsto che:

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- a) le attività poste in essere dall'Organismo e dai suoi componenti non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello;
- b) l'Organismo abbia libero accesso presso tutte le funzioni della Società a tutta la documentazione senza necessità di alcun consenso preventivo al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001;
- c) l'Organismo possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Per l'attività svolta quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, viene attribuito a ciascun componente un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione approva annualmente una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

6.4. Compiti dell'O.d.V.

6.4.1. In via puramente orientativa, fermo restando che è compito dell'O.d.V. disciplinare in via autonoma la propria attività, si segnala che, così come immediatamente ricavabile dal d.lgs. 231/2001, all'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti che vi sono tenuti (Amministratori, Dipendenti, Consulenti e Partner a vario titolo della Società);



b) sull'effettività, efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva idoneità di prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001;

c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative ovvero a cambiamenti nella struttura aziendale o del tipo di attività svolta.

6.4.2. Su un piano più specificamente operativo all'O.d.V. sono altresì affidati i seguenti compiti, che vengono qui enumerati in via meramente esemplificativa, posto che è l'O.d.V. a disciplinare in via autonoma la propria attività:

a) attivare le procedure che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea");

b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;

c) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;

d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

e) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;

f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. o tenute a sua disposizione;

g) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;

h) riferire periodicamente agli organi sociali di Skira in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività ai sensi del d.lgs. 231/2001;

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio.

6.5 Attività e Reporting dell'O.d.V.

L'O.d.V. ha tre linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ed una terza, di carattere eventuale, nel caso che, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'Organismo venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reati: in tali casi, se il fatto è posto in essere da un soggetto apicale, l'informativa dovrà essere riferita al Collegio Sindacale; se il fatto è posto in essere da un soggetto non apicale, l'informativa sarà riferita al Consiglio d'Amministrazione.

Degli incontri viene redatto verbale e copia dei verbali viene custodita dall'O.d.V. e dagli organismi interessati.

E' cura dell'O.d.V. preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio d'Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

L'O.d.V. si coordina con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici.

6.6 Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello sono svolte periodicamente secondo le cadenze che l'O.d.V. ritiene opportuno fissare, ovvero anche in modo non programmato e l'O.d.V. stesso può effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggiore rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



6.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello deve essere data, obbligatoriamente ed in modo tempestivo, informativa all'Organismo di Vigilanza circa tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

- a) richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001, ovvero per i procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187 quinquies del d. lgs. 58/1998;
- b) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. 231/2001, ovvero per i procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187 quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*" (per brevità d.lgs. 58/1998) e successive modifiche ed integrazioni;
- c) le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- d) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del d.lgs. 231/2001;
- e) notizie relative ad eventuali violazioni alle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello.

Coloro che effettuano comunicazioni all'O.d.V. in funzione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) del d.lgs. 231/2001, non possono subire alcuna conseguenza negativa in conseguenza di tale comportamento, che costituisce l'adempimento di un obbligo normativo, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'O.d.V.

E' inoltre cura di tutte le funzioni aziendali fornire periodica informativa all'O.d.V., relativamente, ad esempio, a:

- a) decisioni sulla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) prospetti riepilogativi degli appalti dei quali Skira è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- c) notizie e documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- d) il sistema di deleghe di Skira;
- e) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria;
- f) documentazione inerente il progetto di bilancio;
- g) operazioni inerenti il capitale sociale;
- h) operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni, scorpori;
- i) documentazione relativa all'identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l) risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche specifiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- m) infortuni occorsi al personale.

E' inoltre cura delle funzioni aziendali stesse provvedere a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'O.d.V., come previsto anche dai protocolli e dalle prassi operative in essere.

L'O.d.V. può comunque richiedere in piena autonomia ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni a qualunque funzione o struttura aziendale.



Per agevolare l'invio della documentazione e delle comunicazioni all'O.d.V., è attivato un apposito indirizzo di posta elettronica a cui avranno accesso solamente i membri dell'O.d.V. stesso.

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

7.1 Comunicazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello l'obiettivo di Skira è di assicurare sia alle risorse già presenti in azienda e sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta partecipi dell'applicazione del Modello.

7.2 Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Skira prevede pertanto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Un'informativa specifica sul Modello è inserita nella lettera di assunzione per tutti i neo assunti ed inoltre, sul sito intranet della Società, è dedicata all'argomento una specifica sezione che viene aggiornata periodicamente, sulla base delle evoluzioni della normativa e/o aggiornamenti del Modello.



Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione organizza la formazione del personale.

La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neo assunti con la qualifica di dirigente, o dotati di poteri di rappresentanza.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello.

b) Altro personale

La formazione della restante tipologia di personale avviene sia sulla base di una nota informativa interna, che, per i neo assunti, viene allegata alla lettera di assunzione, sia sulla base di un seminario di formazione iniziale.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello.

c) Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (Agenti, Procacciatori di affari, Fornitori, Consulenti, Partner) che hanno rapporti contrattuali con la stessa sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società del Modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico.

Viene, inoltre, chiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

Si provvede anche ad aggiornare i contratti a regolamentazione dei rapporti con i suddetti soggetti terzi con l'inserimento di specifiche clausole che consentono alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni



contenute nel Modello e/o nel Codice Etico (a tal proposito si veda il successivo § 8.6 Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori).

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della applicazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

8.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



a) incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o comunque adotti, nello svolgimento di attività nell'ambito di Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

b) incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che, nell'espletamento dei Processi Sensibili:

- compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001 ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,

o,

- abbia riportato condanna passata in giudicato per uno di tali reati ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 *quinquies* del d. lgs 58/1998.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai diversi contratti di categoria applicabili.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dalla Direzione aziendale.

8.3. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



8.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione l'O.d.V. ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'Assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti, al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi.

8.5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale, l'O.d.V. ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (Presidente e Sindaci effettivi), con esclusione dei soggetti coinvolti.

8.6. Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori

La commissione di uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, ovvero di uno degli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187 *quinquies* del d. lgs 58/1998, da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

9. II SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



All'O.d.V. devono essere comunicati, a cura della Direzione Affari Legali e della Direzione Affari Societari, il sistema di deleghe adottato da Skira, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.



PARTE SPECIALE N. 1

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N.1

La Parte Speciale N. 1 si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali e dai Dipendenti di Skira, nonché dai suoi Fornitori e Partner, così come definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- a. dettagliare le procedure/prassi che i Dipendenti, i componenti degli Organi Sociali ed i Partner a vario titolo di Skira sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001.

▪ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, irrilevante essendo che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso è integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano poi destinati alle finalità per cui erano stati erogati.



- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione. Va infine evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, induce o costringe taluno a procurare o a promettere al pubblico ufficiale stesso (o al medesimo incaricato di pubblico servizio) o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire reato-presupposto per la responsabilità diretta dell'ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società che istighi un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l'estremo del vantaggio o dell'interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.



- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, ovvero ne accetta la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta), sia in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. L'art. 320 c.p. parifica, ai fini della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, al pubblico ufficiale l'incaricato di pubblico servizio, mentre ai fini dell'art. 318 c.p. (corruzione per atto d'ufficio), il medesimo art. 320 c.p. parifica al pubblico ufficiale l'incaricato di pubblico servizio se quest'ultimo riveste la qualità di pubblico impiegato.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, se l'offerta o la promessa non vengono accolte.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non vi sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale



richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

▪ **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato è integrato dalla condotta di chi, mediante artifici o raggiri, consegue un ingiusto profitto con danno per lo Stato (o altro Ente Pubblico) inducendo in errore il soggetto che effettua l'atto di disposizione patrimoniale a vantaggio dell'autore del reato.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta).

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Il reato ha la medesima struttura di quello precedentemente visto (realizzazione di artifici o raggiri cui consegue l'induzione in errore, dalla quale a sua volta dipende il compimento di un atto di disposizione patrimoniale produttivo di un ingiusto profitto con altrui danno. Le caratteristiche peculiari di tale figura di reato sono rappresentate dalla tipologia dei vantaggi conseguiti (“*contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati*”) e dai soggetti che li erogano o concedono (Stato, altri enti pubblici, Comunità europee).

▪ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.



Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

▪ **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui i reati di corruzione e concussione precedentemente descritti coinvolgano anche: 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Tali persone sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Nel caso del delitto di “istigazione alla corruzione”, oltre i soggetti indicati, sono anche da considerare le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)



Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il fatto è punito con la reclusione da 3 a otto anni.

3. I PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Skira, attraverso un'analisi effettuata internamente, ha individuato alcuni Processi Sensibili le cui attività sono state analizzate e, dove ritenuto necessario, integrate con nuovi protocolli di controllo, che sono comunque in costante e continuo aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- domande di licenze e concessioni;
- richieste di agevolazioni di qualsiasi natura - quali ad esempio le domande di finanziamenti agevolati;
- contratti con pubbliche amministrazioni od enti locali;
- assunzioni obbligatorie;
- rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, alla tutela dell'ambiente, al ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società;
- predisposizione delle condizioni e dei tempi di pagamento e definizione degli sconti.

4. LE REGOLE GENERALI

4.1. Il sistema in linea generale

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche di Gruppo, alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso, al sistema di controllo interno (SCI) e quindi alle procedure/linee guida aziendali e di

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



Gruppo, alla documentazione e alle disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo di gestione.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.2. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai Dipendenti e ai componenti degli Organi Sociali di Skira - in via diretta -, sia alle Società di Service, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001); è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia avuto riguardo alle abitudini sociali, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti del Gruppo (*brand image*). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell' O.d.V.;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di Società di Service, di Consulenti e di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di Fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

5. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Relativamente alle attività commerciali di carattere rilevante, quali la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici, occorre individuare, attribuendo alle stesse debita



evidenza, adeguate procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti capitoli, i destinatari del Modello dovranno attenersi (tanto in Italia quanto all'estero) alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale:

1. ai Dipendenti ed ai componenti degli Organi Sociali che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Skira deve essere attribuito formale potere in tal senso che deve essere formalizzato in una apposita procura;
2. qualunque criticità o conflitto di interesse dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la P.A., devono essere comunicati anche all'O.d.V. con nota scritta;
3. i contratti tra Skira e le Società di Service, i Consulenti e i Fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. devono:
 - a. essere definiti per iscritto;
 - b. contenere clausole che tengano conto di quanto indicato in prosieguo nel presente paragrafo e, in particolare, contenere clausole standard, definite con l'assistenza di Consulenti, finalizzate al rispetto del d.lgs. 231/2001;
 - c. specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la P.A.;
4. i Consulenti e i Fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi;
5. nei contratti con i Consulenti e con i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi:
 - a. di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;



- b. di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai reati indicati dal d.lgs. 231/2001; nel caso di condanna o di applicazione irrevocabile di sanzione amministrativa ovvero di procedimento in corso, sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
 - c. di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
6. nei contratti con i Consulenti e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, clausole che prevedano una penale);
 7. sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e per importi non superiori a 500 euro e comunque non verso esponenti della Pubblica Amministrazione;
 8. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono essere pienamente veritiere e non reticenti; in caso di ottenimento deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
 9. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;



10. alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'O.d.V. deve esserne tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Skira per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare.

6. I CONTROLLI DELL' O.d.V.

L'O.d.V. effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente (cfr. capitolo 6 della Parte Generale), controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



PARTE SPECIALE N. 2

REATI SOCIETARI



1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N. 2

La Parte Speciale N. 2 riguarda i reati societari e si riferisce a comportamenti relativi a determinate fattispecie appresso specificate poste in essere dai Dipendenti e dai componenti degli Organi Sociali di Skira, nonché dai suoi Consulenti come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della regolamentazione, al pari di quella attinente i rapporti con la P.A., è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nel d.lgs. 231/2001, come integrato dal d.lgs. 11 aprile 2002 n.61 "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*" (anche d.lgs. 61/2002), dalla l. 18 aprile 2005 n. 62 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*" (anche l. 62/2005) nonché dalla l. 28 dicembre 2005 n. 262 "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*" (anche l. 262/2005).

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- a. dettagliare le procedure/prassi che i Dipendenti, i componenti degli Organi Sociali ed i Consulenti di Skira sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'O.d.V., ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso interagiscono, gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*, introdotto dal d.lgs. 61/2002.

- **False comunicazioni sociali - False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c. c.)**

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Si considera comunque non rilevante una alterazione non superiore al 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, ovvero dell'1% del patrimonio netto, ovvero, nel caso di valutazioni estimative, se le variazioni non eccedono del 10% dalla valutazione corretta; il fatto sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate. L'art. 2622 c.c. prevede una circostanza aggravante se il fatto riguarda *“un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione (...), ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione di valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo”*.

E' opportuno segnalare che fra i soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., oltre agli amministratori, ai direttori generali, sindaci e liquidatori, sono stati aggiunti ex art. 30 l. 262/2005 recante le *“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”* i *“dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari”*. Tale figura soggettiva è stata

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



introdotta nell'ordinamento dall'art. 13 della l. 262/2005, che ha inserito nel d. lgs. 58/1998, concernente il “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”, l'art. 154 *bis*, che appunto prevede e disciplina la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Tale soggetto, unitamente agli organi amministrativi delegati, ha fra l'altro l'obbligo - stabilito dall'art. 154 *bis* comma 5 - di attestare con apposita relazione, resa secondo modello stabilito con regolamento dalla Consob, sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra informazione di carattere finanziario nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- b) la conformità dei documenti ai criteri redazionali e ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- e) l'inclusione nella relazione sulla gestione, per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, di un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;



f) l'inclusione nella relazione intermedia sulla gestione, per il bilancio semestrale abbreviato, di un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154 *ter* del d.lgs. 58/1998.

▪ **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 d.lgs. 39/2010)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Skira e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione. La disposizione in discorso trova ora applicazione soltanto nel caso di società non quotate, poiché per identici fatti, ove commessi con riferimento a società quotate, la fattispecie è regolata unicamente dall'art. 174 *bis* d.lgs. 58/1998, introdotto dall'art. 13 l. 262/2005. Tale ultima norma non è stata però inserita fra quelle che ex art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001 determinano responsabilità diretta dell'ente.

▪ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai



soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

▪ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

▪ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

▪ **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)**



Il reato prevede il fatto dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea, ovvero diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del d. lgs. 58/1998, del d.lgs. 7 settembre 2009/2005 o del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 comma 1 c.c.. Tali obblighi consistono essenzialmente in quello di astensione - se delegato - dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, ovvero nel portare a conoscenza gli altri amministratori e il collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, fornendo una serie di informazioni dettagliate delle quali il consiglio di amministrazione deve tenere conto in sede di assunzione della relativa delibera di approvazione. Per la sussistenza del reato è tuttavia richiesto dalla violazione «siano derivati danni alla società o a terzi».

▪ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "*condotta tipica*" prevede che si determini, con atti simulati fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Corruzione tra privati (art. 2635, co. 1° e 3°, c.c.)

La fattispecie si consuma quando si dà, si sollecita o si promette denaro o altra utilità ad una persona, per essa o per altri, che svolge funzioni direttive o di controllo (ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) affinché essa compia o ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società alla quale appartiene¹⁹.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

La disposizione introduce dunque una fattispecie che si articola in due ipotesi:

¹⁹ A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 38/2017 la lett. s-bis) dell'art. 25 *ter* comma 1 del Decreto legislativo n. 231/2001 è sostituita e per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria passa da 200/400 quote a 400/600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D.lgs 231/2001 da 3 mesi a 2 anni.



1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
2. sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2)²⁰.

3. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

I principali Processi Sensibili che Skira ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- a) Predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- b) gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Skira;
- c) operazioni relative al capitale sociale;
- d) operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie;
- e) predisposizione delle condizioni e dei tempi di pagamento e definizione degli sconti

²⁰ Sempre a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto legislativo n. 38/2017 la lett. s-bis) dell'art. 25 *ter* comma 1 del Decreto legislativo n. 231/2001 è sostituita e per il delitto di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria va da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs 231/2001.



4. LE REGOLE GENERALI

4.1. Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali di Skira (e i Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte, nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) devono conoscere e rispettare:

1. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
2. i principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione di Skira;
3. il Codice Etico;
4. il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
5. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* del Gruppo;
6. i principi contabili nazionali e internazionali.

4.2. Principi generali di comportamento

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate (art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001); è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espreso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. salvaguardare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto:

con riferimento al precedente punto 1 di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

con riferimento al precedente punto 2 di:

- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;



- e) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 3 di:

- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di attività di controllo;
- i) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

5. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, si devono rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate.

- 5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (quali a titolo, esemplificativo, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.)



I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire e i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e prevedono la definizione delle suddette funzioni, idonee scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;
- prevedono meccanismi condivisi nella formazioni di dati statistici e stime.

L'O.d.V. effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente (cfr. capitolo 6 della Parte Generale), controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista l'attuazione della seguente misura integrativa:

- Predisposizione di un programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative



responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico patrimoniale e finanziario.

5.2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Skira

Nei rapporti tra Skira e la società di revisione contabile sono adottate le seguenti misure integrative:

- rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione della proposte della società di revisione contabile per l'affidamento degli incarichi di revisione e verifica previsti obbligatoriamente per legge;
- salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione di Skira o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non, fermo comunque il rispetto delle applicabili procedure aziendali, previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

5.3. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Skira e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

5.4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, delle procedure/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche dell'O.d.V. con il Collegio Sindacale per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Sono fatte salve eventuali procedure maggiormente specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Skira per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà. In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

L'O.d.V. effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente (cfr. capitolo 6 della Parte Generale), controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all' O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



PARTE SPECIALE N. 3

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N. 3

La Parte Speciale N. 3 si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali e dai Dipendenti di Skira, compresi il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché dai Fornitori e Consulenti coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione



dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (per brevità d.lgs. 81/2008).

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- a. dettagliare le procedure/prassi che i Dipendenti, i componenti degli Organi Sociali, i Fornitori e i Consulenti sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'O.d.V., ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso interagiscono, gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 300 DEL D.LGS 81/2008

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 300 del d.lgs 81/2008.

▪ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

▪ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione è considerata grave (art. 583, comma 1, c.p.) nei seguenti casi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, comma 2, c.p.):



- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la colpa, come definita dall'art. 43 c.p.. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

3. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

I principali Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, individuati nell'ambito dell'art. 25 *septies* del d.lgs 231/2001 sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi elaborata ai sensi del d.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono i seguenti:

- a) attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
- b) attività di ufficio generiche;
- c) gestione degli scarti di lavorazione, degli scarichi e dei rifiuti civili e industriali, inclusi quelli speciali;

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- d) gestione delle attività di deposito e archiviazione, inclusa l'archiviazione cartacea e di materiale utilizzato per lo svolgimento delle attività lavorative;
- e) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature ad uso della Società, incluse le attività di pulizia e la gestione della segnaletica di sicurezza;
- f) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni dei fabbricati e degli impianti della Società o in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio, attraverso l'impiego di personale interno o esterno alla società (quali, ad esempio: impianti elettrici generali e specifici, impianti e attrezzature antincendio, impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, impianti telefonici, rete di cablaggio strutturato, rete allarmi, ascensori e montacarichi, ecc.);
- g) attività di sorveglianza delle sedi lavorative e di gestione dei servizi generali;
- h) accesso, transito e permanenza nei locali ad uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di Dipendenti e di soggetti esterni;
- i) trasferimenti del personale e trasporto di persone e/o materiali;
- j) esposizione del personale al rumore;
- k) esposizione del personale al fumo;
- l) esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici.

4. LE REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle attività relative ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al Modello, gli Organi Sociali di Skira, i Dipendenti, il Datore di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i Fornitori e i Consulenti devono conoscere e rispettare:

- a. la normativa italiana in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- b. il Codice Etico;

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



- c. le linee guida aziendali e le procedure a regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- d. il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di controllo di gestione.

4.2 Principi generali di comportamento

L'organizzazione aziendale, come previsto dal d.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione e igiene del lavoro), di tutela dell'ambiente ed assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;



- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- la definizione di adeguate misure igieniche;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

I componenti degli Organi Sociali e i Dipendenti di Skira, compresi il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché i Fornitori e Consulenti, hanno l'espresso obbligo di:

.....
Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001



1. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possono ricadere gli effetti delle relative azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
2. operare in coerenza con le esigenze che emergono dal contesto sociale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla salvaguardia dei diritti umani fondamentali, alla sicurezza del lavoro e dei processi e prodotti industriali, alle compatibilità ambientali;
3. rispettare la normativa, le disposizioni dell'autorità in tema ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso, il transito lo svolgimento di attività lavorative presso la società;
4. rispettare le norme di legge e regolamento, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico e tutte le altre regole di comportamento del Gruppo Skira, rifuggendo da comportamenti illegittimi o comunque scorretti;
5. acquisire compiuta conoscenza degli elementi normativi da rispettare, anche attraverso la partecipazione ai corsi previsti dalla società in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle specifiche mansioni assegnate;
6. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
7. adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
9. nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;



10. assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
11. dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
12. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
13. identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
14. seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
15. espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Analoghi principi di sicurezza devono essere garantiti per i macchinari e gli impianti concessi dalla Società in comodato d'uso a Fornitori e destinatari esterni.



Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di propria competenza.

I Fornitori e i destinatari esterni della società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene ed al servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro del rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

E' fatto espresso divieto di:

1. rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
2. compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
3. accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
4. fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

5. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti capitoli, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale in ambito sia italiano e sia estero.

1. Devono essere formalmente identificate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche ed a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e



sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità, assegnate attraverso nomina formale, devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.).

2. Per ciascuna sede di lavoro, ai sensi del d.lgs 81/2008, deve essere nominato il Medico competente, che ne deve espressamente accettare l'incarico e devono essere definiti adeguati e tempestivi flussi informativi verso il medesimo in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività produttiva.
3. I rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Servizio Prevenzione e Protezione, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della legislazione di riferimento, per ciascuna sede di lavoro della società, di una relazione formalizzata ("*Documento di Valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008*") che preveda, almeno:
 - a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione;



- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguenti a tale valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento, deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente, nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza, deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento ed aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:

i) l'identificazione delle fonti di rischio presenti, sulla base del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, effettuate per:

- luogo di lavoro,
- gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni),
- posto di lavoro

ii) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

4. I rischi relativi alla movimentazione manuale, il traino, la spinta e il trasporto in piano dei carichi devono essere tempestivamente identificati e valutati, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale valutazione deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento, di una relazione che preveda:



- a) l'identificazione dei metodi e dei criteri utilizzati per la valutazione dei rischi e la stesura del documento di valutazione;
- b) una relazione sulla valutazione dei rischi e le relative conclusioni;
- c) le misure di prevenzione e protezione adottate;
- d) il piano degli interventi;
- e) eventuale documentazione di supporto.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive.

5. I rischi relativi sull'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche devono essere tempestivamente identificati e valutati, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale valutazione deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (d.lgs. 81/2008), di una relazione che preveda:

- a) l'identificazione dei metodi e dei criteri utilizzati per la valutazione dei rischi e la stesura del documento di valutazione;
- b) una relazione sulla valutazione dei rischi e le relative conclusioni;
- c) le misure di prevenzione e protezione adottate;
- d) il piano degli interventi;
- e) eventuale documentazione di supporto.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza e deve



essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative.

6. I rischi relativi sull'esposizione dei lavoratori al rumore devono essere tempestivamente identificati e valutati. Tale valutazione deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa di riferimento (d.lgs. 81/2008), di una relazione che preveda:

- a) l'identificazione dei metodi e dei criteri utilizzati per la valutazione dei rischi e la stesura del documento di valutazione;
- b) una relazione sulla valutazione dei rischi e le relative conclusioni;
- c) le misure di prevenzione e protezione adottate;
- d) il piano degli interventi;
- e) eventuale documentazione di supporto.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico competente nei casi in cui sia necessario sentito il Rappresentante per la sicurezza e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento e aggiornato periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative e produttive.

7. Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione delle esplosione e degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:

- a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base:
 - della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione di sede;
 - della formazione del personale incaricato;



- dell'informativa al personale interessato;
- b) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139 “ *Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” e art. 46 d.lgs 81/2008, effettuati a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che prevede:
- la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
 - la descrizione delle attività svolte;
 - le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
 - le misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
 - i controlli e le attività di manutenzione sulle misure di protezione antincendio adottate;
 - le attività di informazione e di formazione antincendio e esplosione;
 - la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;

- c) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura



del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 81/2008 contenente istruzioni e procedure in caso di:

- incendio,
- allagamento,
- fughe di gas metano,
- black-out elettrico,
- infortunio e malore,
- evacuazione della sede,
- security.

Il documento, di cui una sintesi è consegnata a tutti i lavoratori, deve riportare almeno:

- la descrizione della sede di lavoro e la valutazione del rischio incendio,
 - l'organizzazione per l'emergenza di sede (personale incaricato e relativi compiti),
 - il piano generale di emergenza. Il Piano di Emergenza deve essere testato periodicamente;
- d) la tenuta del Registro dell'Antincendio, ai sensi del d.lgs 139/2006 e art. 46 d.lgs 81/2008;
- e) la regolare alimentazione del Registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio;
- f) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati.
8. Devono essere periodicamente svolte indagini analitiche ambientali a carattere chimico negli insediamenti produttivi aventi lo scopo di:
- a) soddisfare le prescrizioni di legge riguardanti la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;



- b) soddisfare le prescrizioni di legge riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - c) accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale attraverso misure qualitative e quantitative in merito agli inquinanti aerodispersi di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - d) valutare la situazione igienico-ambientale e l'esposizione professionale per confronto dei risultati di misura con i valori limite di riferimento;
 - e) esaminare la situazione impiantistica sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
 - f) fornire una documentazione oggettiva in grado di costruire un registro dei dati ambientali, a disposizione per eventuali quesiti di organi pubblici o di altre organizzazioni.
9. Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
10. Devono essere tempestivamente ottenuti e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi per tutte le sedi di lavoro, rilasciati dal Comando Provinciale dei VV.FF, ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti.
11. Devono essere adeguatamente conservate le certificazioni degli impianti elettrici ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*; in caso di eventuali modifiche significative agli



impianti deve essere tempestivamente verificata la necessità di adeguamento delle relative certificazioni.

12. Deve essere documentato, a cura del Medico competente, per tutte le sedi di lavoro, un Piano Sanitario aziendale atto a garantire le misure necessarie per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso di esse nonché a prevedere la programmazione delle successive visite mediche.
13. Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano Sanitario aziendale devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Direzione del Personale e alla Direzione Sanitaria.
14. Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro, sentita la commissione consultiva permanente.
15. L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.
16. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa



vigente e dalle norme di buona tecnica, le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza.

17. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, differenziato in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, anche con specifico riferimento alla sicurezza aziendale, e ai differenti profili di rischio (es.: squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.).
18. Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati.
19. La possibilità di verifica del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e di applicazione delle misure di protezione sulla salute da parte del Rappresentante per la sicurezza è garantita attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.
20. Le misure di prevenzione e protezione devono essere tempestivamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi.
21. Il corretto utilizzo da parte dei lavoratori, ove necessario, dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni attribuite, deve essere oggetto di monitoraggio continuo.
22. Strutture organizzative all'uopo dedicate devono garantire il monitoraggio costante della normativa relativa ai temi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
23. Con cadenza almeno annuale sono tenute apposite riunioni con le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza, legate alle attività di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs.



- 81/2008, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP, con la partecipazione del Medico competente, che devono essere debitamente verbalizzate.
24. E' fatto divieto di fumare in tutte le aree chiuse dell'azienda e assegnazione di specifiche responsabilità con compiti di vigilanza.
 25. E' fatto divieto di fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative.
 26. E' fatto divieto di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici i lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni.
 27. E' fatto divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.
 28. Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica di sicurezza e della segnaletica di sede.
 29. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).
 30. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio: porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza ed in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.



31. Con cadenza almeno semestrale e comunque in caso di segnalazioni relative alla sicurezza sul lavoro, sono condotti sopralluoghi a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente, che devono essere debitamente verbalizzati.
32. Nell'attività di selezione dei fornitori, ove ritenuto opportuno dal Servizio Protezione e Prevenzione, deve essere eseguita una valutazione della spesa per la sicurezza. Tale voce di spesa, nell'ambito del contratto oggetto di valutazione, non deve essere trattabile da parte dell'azienda che fornisce il servizio.
33. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal Servizio Prevenzione e Protezione, prima dell'emanazione dell'ordine, venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa e regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e regolamenti vigenti e dalle procedure interne di sicurezza. Preliminarmente alla sottoscrizione dei contratti, ove ritenuto opportuno dal Servizio Prevenzione e Protezione, deve essere previsto che sia condiviso un verbale di coordinamento e cooperazione tra le parti compilato sulla base dei rischi generici e specifici delle attività da svolgere e firmato dalla società e dal fornitore.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Skira per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà.



In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V

L'O.d.V. effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente (cfr. capitolo 6 della Parte Generale), controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE N. 4



REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE N. 4

La Parte Speciale n. 4 disciplina i reati in materia di violazione del diritto d'autore e si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali di Skira, dai Dipendenti, nonché dai suoi Fornitori e Consulenti come già definiti nella Parte Generale coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore contemplati



nell'art. 25 novies d.lgs. 231/2001, come integrato dall'art. 15 della l. 23 luglio 2009 n.99 (l. n. 99/2009).

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge del 22 aprile 1941 n. 633 (c.d. l.d.a.) - richiamati nell'art. 25 novies del d.lgs. n. 231/2001.

Riproduzione abusiva di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a bis) e comma 3 l.d.a.)

- Art. 171 comma 1 lett. a bis) l.d.a.

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

La ratio della norma è quella di tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera dell'ingegno in caso di illecita circolazione della sua opera in rete .

- Art. 171 comma 3 l.d.a.

Il reato si configura nei casi in cui le condotte di cui all'art. 171, comma 1, lett. a bis) sono commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In questo caso la ratio della norma è di tutelare l'onore e la reputazione dell'autore dell'opera dell'ingegno.

Duplicazione abusiva di programmi e violazione delle norme a tutela delle banche dati (art. 171 bis l.d.a).



- Art. 171 bis l.d.a.

I reati di cui all'articolo 171 bis l.d.a. si configurano in caso di violazione delle regole poste a tutela sia del software che delle banche dati.

Il primo comma è volto alla salvaguardia del software, ovvero “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore”. La disposizione colpisce:

a) ogni condotta di duplicazione di software che avvenga per trarne profitto. A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo, implica il dolo dell'agente e dunque la conoscenza da parte di quest'ultimo delle norme extrapenali che regolano la materia;

b) ogni condotta di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi non contrassegnati dalla SIAE;

c) ogni condotta avente ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Nell'art. 171 bis l.d.a. sono compresi quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico. Per tale norma, il reato si configura anche qualora, all'interno dell'azienda, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo del software originale.

Il secondo comma dell'articolo 171 bis l.d.a. tutela le banche dati, ovvero “le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.



Questo comma richiede che le aziende che gestiscono banche dati predispongano cautele idonee ad evitare che il materiale contenuto nelle banche dati, una volta uscito dalla disponibilità esclusiva dell'azienda, circoli senza controllo.

Anche a queste fattispecie si applica una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e sanzioni interdittive fino ad un anno.

Duplicazione abusiva di un'opera dell'ingegno o di parte di essa (artt. 171 ter, septies, octies l.d.a.).

- Art. 171 ter l.d.a.

Il reato si configura in caso di violazione delle regole poste a tutela di numerose opere dell'ingegno e in particolare di quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. La norma colpisce le condotte poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e con il dolo specifico di lucro.

Le aziende principalmente interessate e che potranno essere esposte ad un procedimento penale per violazione dell'art. 171 ter l.d.a. sono quelle di telecomunicazioni, cinematografiche e che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

- Art. 171 septies l.d.a.

Il reato si configura nel caso in cui i produttori e gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE non comunichino alla SIAE stessa, entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi oppure nel caso in cui tali dati siano falsamente comunicati alla SIAE.

La disposizione in esame accorda una tutela penale alle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore.

- Art. 171 octies l.d.a.

La norma punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati



atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Per accesso condizionato si intendono tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

3. I PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

A seguito di un'analisi effettuata internamente, Skira ha individuato i Processi Sensibili nelle seguenti attività, ovvero:

- nella riproduzione di materiali audio/video, di testi, di fotografie o di altri contenuti protetti dal diritto d'autore;
- nell'immissioni in sistemi di reti telematiche di contenuti protetti dal diritto d'autore (testi, fotografie e video);
- nella gestione e nell'utilizzo del sistema informativo aziendale e in particolare nelle attività legate alle licenze di software e all'utilizzo e alla protezione delle banche dati.

4. REGOLE GENERALI.

4.1 Il sistema in linea generale

Le attività relative ai Processi Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti ed in particolare al diritto d'autore, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche di Gruppo, alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso, al sistema di controllo interno (SCI) e quindi alle procedure/linee guida aziendali e di Gruppo.

4.2. Principi generali di comportamento

Al fine di evitare il porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino,



direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate nell'art. 25 novies d.lgs. 231/01, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Fornitori e i Partner, a vario titolo, devono gestire i rapporti con i titolari del diritto d'autore con formalizzazione, trasparenza e correttezza.

5. I CONTROLLI DELL' O.d.V.

L'O.d.V. effettua in piena autonomia e periodicamente (cfr. capitolo 6 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.